

## CONDIZIONI CONTRATTUALI

### 1. Premesse

1. Le clausole di cui alle presenti condizioni generali, gli atti e i documenti ivi richiamati ed allegati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'ordine di acquisto. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Regole, etc.), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l'Abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico.
2. Il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dalle presenti condizioni generali sono da intendersi "solari".

### 2. Oggetto contrattuale

1. Costituisce oggetto contrattuale i beni ovvero i servizi espressamente indicati nel Documento di Stipula, da intendersi parte integrante del presente ordine di acquisto e precipuamente quanto indicato nella voce "Descrizione RdO".

### 3. Variazioni contrattuali

1. Ogni e qualsiasi deroga alla voci e condizioni qui riportate nonché a quanto specificatamente indicato nell'ordine di acquisto dovrà essere concordata con l'Ufficio Acquisti di Consip. Il Fornitore pertanto non può, senza preventiva autorizzazione scritta di Consip, apportare all'oggetto, alle condizioni e/o all'ordine di acquisto, aggiunte, modifiche, variazioni o soppressioni di qualsiasi natura. Eventuali aggiunte, modifiche, variazioni o soppressioni non preventivamente autorizzate da Consip saranno considerate come non apposte, fermo restando il diritto di Consip a risolvere il rapporto e ad agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

### 4. Prezzi

1. Se non diversamente stabilito nell'ordine di acquisto, tutti i prezzi ivi esposti si intendono fissi ed invariabili per tutto il periodo contrattuale di validità dell'ordine di acquisto. I prezzi devono altresì intendersi al netto di IVA.

## **Condizioni per Fornitura di Beni ( da prevedere ogni qualvolta vi sia consegna di beni)**

### 5. Consegna della merce

1. La consegna della merce dovrà essere effettuata, secondo quanto specificatamente indicato nell'ordine di acquisto, presso una delle sedi Consip o del Ministero dell'Economia e delle Finanze in Roma.
2. La merce dovrà essere sempre accompagnata dal documento di trasporto riportante il numero e la data dell'ordine di acquisto nonché l'elenco del materiale consegnato e dal fax che comprovi l'avvenuto contatto con gli uffici di Consip preposti alla ricezione delle merci.
3. Nel caso in cui il documento di trasporto attestante la consegna della merce non riporti in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al numero di ordine di acquisto, Consip si riserva la facoltà – attraverso i propri uffici preposti alla ricezione - di non prendere in carico la merce in arrivo.
4. Nel caso in cui il Fornitore consegnasse della merce con almeno 48 ore di anticipo rispetto al momento della consegna prevista, senza aver preventivamente preso accordi con l'ufficio preposto alla ricezione, Consip si riserva la facoltà di non prendere in carico la merce in arrivo.
5. Il timbro di ricevuta sul documento di trasporto da parte del personale Consip vale esclusivamente come avviso di ricezione della merce essendo la sua accettazione definitiva subordinata al successivo controllo qualitativo e quantitativo. A tale riguardo si precisa che sul documento di trasporto, il personale addetto alla ricezione apporrà un timbro con riserva di verifica sul contenuto e con il numero di colli accettati.
6. Inoltre, qualora il Fornitore consegnasse dei beni non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nell'ordine di acquisto, la Consip si riserva la facoltà di respingere la merce in consegna senza alcun addebito per la stessa.

Consip S.p.A. a socio unico

Sede Legale: Via Isonzo 19/E – 00198 Roma

T +39 06 85449.1 – F +39 06 85449 281 – [www.consip.it](http://www.consip.it)

Capitale Sociale € 5.200.000,00 i.v. C.F. e P.IVA 05359681003

Iscr.Reg.Imp.c/o C.I.I.A. Roma 05359681003 Iscr.R.E.A. N.878407



7. La consegna della merce dovrà essere effettuata nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle 13 e dalle ore 14 alle 17.30, escluso il sabato, salvo diversa indicazione contenuta nell'ordine di acquisto.>

#### **6. Termini di consegna e durata**

1. La consegna della merce dovrà essere effettuata, improrogabilmente, entro il termine espresso nell'ordine di acquisto, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 8.
2. In caso di consegna anticipata, la Consip avrà facoltà di non prendere in consegna la merce, ovvero di restituirla al Fornitore a spese di quest'ultimo, oppure di trattenerla facendo tuttavia decorrere il termine di pagamento dalla data di consegna e/o accettazione prevista nell'ordine di acquisto.
3. La consegna dovrà avvenire entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del presente ordine.
4. Il Fornitore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Consip per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora il Fornitore non adempia, la Consip avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
5. La Consip si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
6. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Ordine, la Consip si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

#### **7. Installazione, verifica di conformità e accettazione della fornitura**

1. A seguito della consegna e dell'installazione, la fornitura sarà sottoposta a verifica di conformità, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 102 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
2. La verifica di conformità verrà eseguita in contraddittorio con l'Impresa. Delle operazioni relative alla verifica di conformità verrà redatto apposito verbale in contraddittorio. La verifica di conformità si intende positivamente superata solo se la fornitura stessa risulti funzionare correttamente secondo la documentazione tecnica e d'uso fornita dall'Impresa.
3. La verifica di conformità verrà eseguita direttamente dal soggetto a ciò incaricato. La data del certificato di verifica di conformità positivo verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura", da parte di Consip.
4. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo art. 8 "Penali". Tutti gli oneri che la Consip dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.
5. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Consip, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod.civ., così come previsto dal successivo articolo 29 "Risoluzione".
6. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
7. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore abbia regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto all'art. 102 D.lgs. 50/2016.
8. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, Consip si riserva di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
9. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano l'effettuazione delle attività di verifica di conformità, Consip, a suo insindacabile giudizio, si riserva di effettuare le attività di verifica di conformità in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite.
10. In deroga a quanto sopra previsto, la Consip, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, potrà rilasciare certificato di regolare esecuzione delle prestazioni ai sensi di quanto nel rispetto di quanto previsto all'art. 102 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

#### **8. Penali**

1. Oltre alle penali eventualmente previste in sede di Capitolato Tecnico, il Fornitore prende atto che ritardi nella consegna della merce superiori a cinque giorni rispetto a quanto indicato nell'ordine di acquisto comporteranno l'applicazione a suo carico di una penale pari 1 (uno) per mille dell'importo totale dell'ordine di acquisto stesso per ogni giorno di ritardo maturato.
2. Il Fornitore prende atto che, in caso di esito negativo della verifica di conformità, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per l'eliminazione dei vizi, Consip si riserva di applicare al Fornitore una penale pari a 1 (uno) per mille dell'importo totale dell'ordine di acquisto per ogni giorno di ritardo maturato.
3. Consip si riserva di applicare le penali fino ad un importo massimo pari al 10 (dieci) per cento dell'importo totale della fornitura. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del



corrispettivo globale, Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente ordine di acquisto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

4. Per l'applicazione delle penali Consip si riserva la facoltà di compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore ovvero, ove prevista la prestazione di una cauzione definitiva, di effettuare una ritenuta sulla cauzione prestata dal Fornitore.

#### **9. Trasferimento della proprietà e dei rischi**

1. La proprietà dei beni forniti si trasferirà alla Consip dalla "Data di Accettazione della Fornitura", restando esclusa fino a tale data ogni responsabilità della Consip in ordine ai beni stessi.
2. Sono a carico del Fornitore i rischi di perdite e danni ai beni durante il trasporto e la sosta nei locali della Consip, fino alla Data di Accettazione della Fornitura, fatta salva la responsabilità della Consip qualora le perdite e i danni siano ad essa imputabili.

#### **10. Responsabilità e Garanzie per la merce fornita**

1. Il Fornitore assume nei confronti di Consip la piena responsabilità per tutte le obbligazioni derivanti dall'ordine di acquisto stesso.
2. Il Fornitore, con l'accettazione dell'ordine di acquisto si obbliga:
  - alla consegna della merce secondo le modalità di cui al precedente art. 5 e nei termini stabiliti nell'ordine di acquisto;
  - a garantire, indipendentemente da qualsiasi benestare o controllo preliminare di Consip, che i prodotti forniti siano esenti da vizi palesi o occulti di origine o fabbricazione ed in tutto conformi a quanto prescritto da Consip. I prodotti difettosi o comunque non conformi alle condizioni stabilite saranno rifiutati e messi a disposizione del Fornitore stesso;
  - a garantire che i prodotti conserveranno le caratteristiche tecniche richieste per tutto il periodo di garanzia e nel contempo a garantirne il buon funzionamento in esercizio; per i vizi, difetti e non conformità rilevati nel periodo di garanzia, Consip potrà richiedere la pronta riparazione e/o sostituzione gratuita. In ogni caso verranno addebitati al Fornitore i costi sopportati da Consip in conseguenza di vizi, difetti e non conformità dei prodotti forniti. È comunque fatto salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni subiti.
3. In caso di inadempienza da parte dell'impresa anche solo di una delle obbligazioni di cui ai precedenti comma, Consip, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., così come previsto dal successivo art. 29 "Risoluzione".

### **Condizioni per fornitura di Servizi**

#### **11. Servizi da eseguire**

1. I servizi richiesti dovranno essere eseguiti presso la/e sede/i specificatamente indicata/e nell'ordine di acquisto.
2. Per la definizione dei profili professionali, delle modalità di erogazione specifiche e relative alla tipologia del servizio richiesto, per le dimensioni e la durata dello stesso si fa rinvio al dettaglio dell'ordine di acquisto.
3. In caso di realizzazione di sviluppo software, nella fornitura deve essere compresa anche la consegna di tutti i manuali e di ogni altra documentazione tecnica idonea per assicurare il pieno e corretto funzionamento dei programmi di base ed applicativi ove previsto. Nel caso di servizi erogati per ottenere un prodotto finale occorrerà consegnare la documentazione redatta a tal fine quale output dell'attività svolta.

#### **12. Personale**

1. Il Fornitore è tenuto ad organizzare direttamente il personale addetto all'esecuzione del presente ordine di acquisto; è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente ordine di acquisto.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente ordine d'acquisto e suoi allegati.
4. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro,



per quanto di spettanza. A tale fine, essa adotterà i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone a Consip, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori.

5. Il Fornitore, inoltre, si impegna ad adottare ogni cautela al fine di evitare danni di qualsiasi natura materiali e immateriali, diretti e indiretti derivanti e/o connessi all'esecuzione del servizio di cui è responsabile, anche ai beni pubblici e privati.
6. Il Fornitore riconosce alla Consip la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute da Consip non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione via fax da parte di Consip e a garantire la continuità del team di lavoro.
7. L'Impresa si impegna a fornire, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile della fornitura comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, a Consip. Il Responsabile della fornitura sarà l'interlocutore di Consip per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale da Consip.
8. In considerazione di quanto precede, il Responsabile della fornitura, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e Consip, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte di Consip ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte di Consip iii) inserite nell'organizzazione di Consip. Consip si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della Fornitura, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento.

### **13. Inadempienze contributive e retributive**

1. Ai sensi di quanto previsto agli art. 30 comma 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 in caso di ottenimento da parte di Consip del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore ai sensi dell'art. 105 co. 10), Consip provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Consip direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
2. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del Contratto, la Committente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
3. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore, oppure, ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 105 comma 13, D.lgs. 50/2016, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. La Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta della Committente sia stata formalmente contestata dal Fornitore, la Committente stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

### **14. Termini di fornitura**

1. I termini di fornitura concordati ed indicati nell'ordine di acquisto devono intendersi assolutamente inderogabili.

### **15. Verifica di conformità e accettazione (in caso di servizi)**

1. Alla data di ultimazione dei servizi il Fornitore presenterà a Consip il consuntivo delle attività prestate. Nel caso di servizi erogati per ottenere un prodotto finale (es: sviluppo di software o prodotti output di attività), tale prodotto è soggetto a verifica di conformità da parte di Consip. La verifica di conformità verrà eseguita in contraddittorio con l'Impresa a seguito della quale sarà redatto apposito verbale. In caso di verifica di conformità di sviluppo software la verifica si intende positivamente superata solo se i prodotti risultano funzionare correttamente e secondo la documentazione tecnica e d'uso fornita dall'Impresa.
2. La data del certificato di verifica di conformità positivo verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio" da parte della Consip.
3. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, Consip si riserva di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica



dell'esecuzione contrattuale.

4. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano l'effettuazione delle attività di verifica di conformità, la Consip potrà effettuare le attività di verifica di conformità in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.
5. In deroga a quanto sopra previsto, la Consip, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, potrà rilasciare apposito certificato di regolare esecuzione delle prestazioni ai sensi di quanto stabilito dall'art. 102 del D.lgs. 50/2016.

#### **16. Penali**

1. Oltre alle penali eventualmente previste in sede di Capitolato Tecnico, il Fornitore prende atto che eventuali ritardi nell'erogazione dei servizi rispetto a quanto indicato nell'ordine di acquisto comporteranno l'applicazione a suo carico di una penale pari 1 (uno) per mille dell'importo totale dell'ordine di acquisto stesso per ogni giorno di ritardo maturato.
2. Consip si riserva di applicare le penali fino ad un importo massimo pari al 10 (dieci) per cento dell'importo totale contrattuale. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10 (dieci) per cento del corrispettivo globale, Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
3. Per l'applicazione delle penali Consip si riserva la facoltà di compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore ovvero, ove prevista la prestazione di una cauzione, di effettuare una ritenuta sulla cauzione prestata dal Fornitore.

#### **17. Responsabilità e Garanzie del Fornitore**

1. Il Fornitore assume nei confronti di Consip la piena responsabilità per tutte le obbligazioni derivanti dall'ordine di acquisto stesso. Sono a carico del Fornitore gli oneri e i rischi relativi all'espletamento dell'attività oggetto dell'ordine di acquisto, incluse le spese di trasporto dei materiali e/o mezzi d'opera occorrenti, quelle di trasporto, viaggio e di missione del personale addetto al sopralluogo ed all'esecuzione dei servizi ed i connessi oneri assicurativi nonché quelle relative allo sgombero dei materiali residui ed alla ottemperanza delle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. Il Fornitore è obbligato ad eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le direttive di Consip. È comunque fatto salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni subiti.

#### **Condizioni applicabili ad ogni tipologia di fornitura**

#### **18. Aumento e diminuzione – Modifiche e varianti in aumento e in diminuzione**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106 co. 12 del D.lgs. 50/2016 la Consip potrà apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo contrattuale complessivo.
2. In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto.
3. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, il Fornitore contraente non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell'Offerta.
4. La Consip potrà richiedere al Fornitore contraente, Fornitore le modifiche, nonché le varianti nei casi e alle condizioni previste nel caso ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dell'art. 106 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
5. Consip si riserva la facoltà di apportare un aumento all'importo contrattuale al ricorrere delle condizioni di cui sopra entro i limiti dei valori inferiori alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

#### **19. Importo contrattuale, modalità di Fatturazione e pagamento**

1. (in caso di beni) Ai fini del pagamento del corrispettivo indicato nell'ordine di acquisto, per la fornitura di beni hardware e/o di prodotti software il fornitore potrà emettere fattura successivamente al certificato di verifica di conformità positivo.
- 1bis (in caso di servizi a consumo) Ai fini del pagamento del corrispettivo indicato nell'ordine di acquisto, per l'erogazione di servizi il fornitore potrà emettere fattura successivamente alla approvazione da parte della Consip del "consuntivo attività", contenente il dettaglio delle prestazioni professionali erogate nel periodo di riferimento.
- 1ter (in caso di servizi a canone) Ai fini del pagamento del corrispettivo indicato nell'ordine di acquisto, inerente l'erogazione di servizi di manutenzione su beni hardware e/o prodotti software, il fornitore dovrà emettere fattura con periodicità trimestrale posticipata a meno di diversa indicazione riportata nell'ordine di acquisto. Nella fattura dovrà essere indicato il periodo temporale di riferimento.
2. Ciascuna fattura, dovrà essere riferita ad un solo ordine di acquisto e contenere il riferimento alla tipologia/natura di



lavorazione della prestazione oggetto della fattura e l'indicazione del relativo prezzo unitario, alla sede operativa dell'attività oggetto della fattura, l'indicazione del luogo di esecuzione dell'appalto, il periodo di competenza della fattura.

3. In caso di RTI la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate. In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria, la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.
4. La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le impresa/e subappaltatrice/i unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore.
5. Nel caso in cui fosse necessario emettere una nota di credito a rettifica parziale o totale di una prestazione precedentemente fatturata, tale documento non dovrà avere segno negativo ma positivo.
6. Ai fini del pagamento del corrispettivo Consip provvederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) o documento equivalente in caso di operatori appartenenti ad uno Stato dell'Unione Europea o Extracomunitario o una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di forniture e servizi fino a 20.000 euro, attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
7. Consip si riserva di effettuare controlli a campione relativamente alla regolarità del DURC per la fase di stipula del presente ordine. In caso di esito negativo di tale controllo, la Consip procederà ad effettuare le comunicazioni di cui alla Determina dell'Autorità Vigilanza Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n.1 del 10 gennaio 2008.
8. Consip non verserà alcun interesse sulle somme da liquidare a causa di ritardo nei pagamenti dovuti a riscontrate irregolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi previsti ex lege.
9. La fattura dovrà essere intestata alla Consip S.p.A., Via Isonzo n. 19/E, 00198 Roma, p. IVA 05359681003, Ufficio Contabilità e Bilancio.
10. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione sopra indicata, saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. Il bonifico, previo accertamento della Consip della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente intestato all'Impresa radicato presso l'Istituto di Credito Bancario indicato dal fornitore.
11. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 co. 4 del D.lgs. 50/2016 e laddove applicabile, Consip procederà a corrispondere al fornitore un importo pari al 99,50 (novantanove virgola cinquanta) per cento dell'imponibile fatturato, più IVA. Il restante 0,5 (zero virgola cinque) per cento verrà liquidato solo al termine del contratto in sede di liquidazione finale, dopo il rilascio da parte della Consip del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
12. Se diversamente indicato nell'ordine, mediante esplicita deroga scritta ai termini di cui sopra, il pagamento della fattura sarà effettuato entro i termini stabiliti nell'ordine di acquisto medesimo.
13. Il fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Consip eventuali variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito del corrispettivo. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
14. Il fornitore dichiara che il conto sul quale verranno effettuati i pagamenti opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n.136.
15. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali, ove quantificati nell'ordine, verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Consip nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico.
16. La Società si impegna, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che la Consip adotta a decorrere dalla data del 31 marzo 2015 seguendo le indicazioni contenute nell' "allegato fatturazione elettronica".
17. Resta inteso che la Consip, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore contraente a qualsiasi titolo.

## **20. Diritti di proprietà industriale. Manleva**

1. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne Consip da ogni rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, di diritto d'autore o di diritti di privativa in genere concernenti la fornitura oggetto del presente contratto, con obbligo di ottenere a propria cura e spese le cessioni, licenze o autorizzazioni necessarie.
2. Consip acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei





prodotti software e dei sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.

**21. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito**

1. E' fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente ordine di acquisto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 106 comma 13 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ad esclusione di quanto previsto al penultimo capoverso del medesimo comma in ordine all'accettazione preventiva della cessione.

**22. Recesso**

1. La Consip ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore contraente con lettera raccomandata a.r.
2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Consip.
3. In caso di recesso in corso di esecuzione del presente ordine e qualora le attività non superino il 10% del corrispettivo contrattuale massimo si applica quanto previsto all'art.109 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
4. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale globale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto al Fornitore contraente.
5. Il Fornitore contraente rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

**23. Diffida ad adempiere**

1. In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni previste nel presente ordine d'acquisto, Consip potrà risolvere il rapporto ai sensi dell'articolo 1454 c.c., decorsi inutilmente 15 giorni dalla relativa diffida ad adempiere da inviarsi al Fornitore a mezzo lettera raccomandata A.R., salvi ed impregiudicati eventuali ulteriori rimedi di legge.

**24. Codice Etico – Modelli di organizzazione**

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, Il Fornitore contraente e, per esso, ciascuna singola risorsa utilizzata per gli adempimenti contrattuali, dovrà uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico in vigore presso la Consip S.p.A., consultabile sul sito internet di quest'ultima ([www.consip.it](http://www.consip.it)). Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e dichiara di essere informato dell'adozione da parte di Consip S.p.A. del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di cui al predetto D. Lgs. 231/01.
2. A tal fine, a seguito della comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione del predetto Codice Etico, a disposizione presso gli uffici della Consip S.p.A. e comunque disponibile in rete sul sito [www.consip.it](http://www.consip.it)>

**25. Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" il Fornitore dichiara di essere informato in modo pieno ed esaustivo circa: (i) le finalità e le modalità dei trattamenti dei propri dati personali liberamente comunicati all'atto di accettazione ovvero nel corso di esecuzione del presente ordine di acquisto; (ii) la registrazione di tali dati su supporti elettronici protetti e trattati in via del tutto riservata da Consip per le proprie finalità istituzionali e comunque connesse o strumentali alle proprie attività; (iii) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati nonché le conseguenze in caso di rifiuto di rispondere; (iv) l'ambito di diffusione ed i soggetti e le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati tali dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o di Incaricati; in particolare, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa D. Lgs. 33/13 e L. 190/2012), alcuni dati relativi ai contratti, sono pubblicati e diffusi tramite il sito internet [www.consip.it](http://www.consip.it); (v) Titolare del trattamento è Consip S.p.A., con sede in Roma, Via Isonzo n. 19/E alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e chiedere l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica [esercizio.diritti.privacy@consip.it](mailto:esercizio.diritti.privacy@consip.it).

**26. Obblighi di riservatezza**

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti da Consip, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in



ordine alle attività svolte in adempimento del presente ordine di acquisto, nonché quelli relativi alle attività svolte da Consip di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione dell'ordine di acquisto stesso.

2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente ordine di acquisto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con l'ordine di acquisto.

**27. Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46.**

1. Con la sottoscrizione delle presenti condizioni contrattuali, l'Impresa espressamente dichiara che la stessa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. La Consip, preliminarmente alla definizione del presente rapporto, procederà alla verifica del possesso dei requisiti sopra autodichiarati anche mediante l'utilizzazione della Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici.

**28. Condizione particolare di risoluzione**

1. Il presente contratto è condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero in caso di avvenuta perdita in sede di esecuzione contratto in tale ipotesi, il Contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000, si intende risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione e Consip avrà la facoltà di applicare una penale pari al 10 (dieci) per cento del corrispettivo complessivo del presente ordine di acquisto, fermo restando il diritto ad agire per il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

**29. Risoluzione**

1. In ogni caso, si conviene che la Consip senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata A.R., nei seguenti casi: art. "Installazione, verifica di conformità e accettazione della fornitura"; art. "Responsabilità e Garanzie per la merce fornita", art. "Verifica di conformità e accettazione", art. "Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito", art. "Codice Etico", art. "Obblighi di riservatezza", art. "Condizione particolare di risoluzione", art. "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari"; art. "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa".
2. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
  - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;
  - b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo;
  - c) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
  - d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Codice;
  - e) ove applicabile, mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa";
  - f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente, ai sensi del precedente articolo "Diritto di proprietà industriale. Manleva";
  - g) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
  - h) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
3. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:





- a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
  - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
  - c) nel caso in cui sia prevista certificazione di qualificazione: qualora nei confronti Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
4. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
  5. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell'appaltatore, il Fornitore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.
  6. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Committente incamererà la garanzia definitiva.
  7. La Committente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta.
  8. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

### **30. Incompatibilità**

1. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione della Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

### **31. Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Consip, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata A.R. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 terzo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Consip e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
5. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti di Consip e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
6. La Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere a Consip, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la



produzione dei sub-contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.
9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

### **32. Cauzione**

1. La cauzione prestata dal Fornitore contraente a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il Contratto, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, previa deduzione di crediti della Consip verso il Fornitore contraente.
2. Il Fornitore contraente si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
3. La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c., nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di Consip.
4. La Consip ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Fornitore contraente per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
5. La Consip ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi contrattuali, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
6. In ogni caso il Fornitore contraente è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Consip si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Consip.
7. In caso di inadempimento a tale obbligo la Consip ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
8. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

### **33. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

1. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore contraente stipulerà/ha già attiva polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati agli allegati A e B.
2. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Consip, dell'Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
3. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti richiesti.
4. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
5. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 c.c., Consip si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità di Consip di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
6. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora Consip non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma 4, l'ordine di acquisto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

### **34. Subappalto**

1. Qualora il Fornitore contraente si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato



nei successivi commi.

2. Il Fornitore contraente si impegna a depositare presso la Consip S.p.A., almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iv) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.
3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Consip S.p.A. procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
4. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Consip S.p.A. revocherà l'autorizzazione.
6. Per le prestazioni affidate in subappalto: i) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto; ii) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La Consip, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile nei confronti della la Consip S.p.A. della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. L'Impresa è responsabile in via esclusiva nei confronti della la Consip S.p.A. dei danni che dovessero derivare, alla la Consip S.p.A. o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Consip S.p.A. da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D. Lgs. n. 196/03.
9. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette alla la Consip S.p.A. prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
10. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016.
11. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
12. La Consip S.p.A. corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, e salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, l'Impresa si obbliga a trasmettere alla Consip S.p.A. entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
13. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto da parte della Consip S.p.A., è onere dell'Impresa svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
14. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
15. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip S.p.A. può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.



16. Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare alla la Consip S.p.A. il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.
17. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

**35. Foro competente**

1. Per ogni controversia inerente la presente fornitura ovvero i rapporti tra Consip e il Fornitore sarà competente in via esclusiva il foro di Roma anche in deroga ad eventuali fori alternativi o concorrenti.



#### ALLEGATO FATTURAZIONE ELETTRONICA

In ottemperanza a quanto disposto dal DM n. 55 del 3 aprile 2013, la Consip Spa a far data dal 31 marzo 2015 non potrà più accettare fatture che non siano emesse in formato elettronico. A tal fine si specifica che, oltre alle informazioni obbligatorie per legge, le fatture in formato elettronico che saranno emesse dai fornitori a partire dal 31 marzo 2015 per essere accettate, registrate e pagate dovranno contenere necessariamente (ove presenti – eccezion fatta per il codice IPA SEMPRE UNIVOCO E OBBLIGATORIO - ) i campi indicati nella tabella sotto riportata.

Si precisa che i fornitori possono allegare alla fattura elettronica qualsiasi documento in formato PDF/A che fornisca ulteriori dettagli ed informazioni necessari alla lavorazione della stessa; le fatture dovranno essere trasmesse mediante invio singolo e non raggruppate in lotto.

Campo	Valore	Descrizione funzionale
1.1.4.	UFC4IQ	Codice IPA
2.1.2.2		Numero ordine di acquisto( 00 X YYYY)
2.1.3.2		Codice commessa/Codice Progetto
2.1.3.4		Nodo/ Codice Sottoprogetto
2.1.3.5		Foglia/Codice Componente
2.1.2.6		Codice CUP
2.1.2.7		Codice CIG
2.1.8.1.		Numero DDT
2.1.8.2		Data DDT
2.2.1.15		Tipologia costo (costo consip o rimborso)
2.2.1.16.1		Indicazione se parte fissa o variabile (ove previsto nel contratto)
2.2.1.4		Oggetto della prestazione (indicazione del singolo intervento, figure professionali, fase di riferimento). Compilare una riga per ogni singola riga di ordine.
2.2.1.5		Numero di unità cedute / prestate
2.2.1.7.		Data inizio periodo competenza
2.2.1.8.		Data fine periodo competenza